



COMUNE DI MALO

SERVIZIO ENTRATE

Via S. Bernardino, 4 - 36034 Malo (VI)

www.comune.malo.vi.it

INFORMATIVA SALDO IMU 2013

Il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133, ha stabilito che **non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2013** per:

- l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- gli immobili assimilati all'abitazione principale quali le abitazioni e le relative pertinenze degli anziani o disabili che abbiano trasferito la residenza in istituti di ricovero e le abitazioni e le relative pertinenze dei cittadini italiani residenti all'estero purché non locati;
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R.;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia sia ad ordinamento militare che civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 conv. dalla L. n. 133/1994.

Da quest'anno tutto il gettito dell'imposta per tutte le categorie catastali, ad esclusione della cat. D, è a favore del Comune; il versamento di una quota a favore dello Stato rimane esclusivamente per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Considerato che il Comune di Malo ha stabilito l'aliquota di base nella misura dello 0,95 per cento e l'aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario e posseduti da soggetti passivi IRES nella misura dello 0,89 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D la parte dell'imposta calcolata con l'aliquota standard dello 0,76 per cento deve essere versata allo Stato, mentre l'eccedenza (da 0,76% a 0,95% oppure da 0,76% a 0,89% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario o posseduti da soggetti passivi IRES) deve essere versata al Comune.

Aliquote e detrazione stabilite dal Comune con deliberazione consiliare n. 14 del 30/04/2013:

Aliquota di base IMU	0,95 per cento (9,5 per mille)
Aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie C6, C7 e C2)	0,40 per cento (4 per mille)
Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 per cento (2 per mille)
Aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR e immobili posseduti da soggetti passivi IRES	0,89 per cento (8,9 per mille)
Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Vicenza A.T.E.R.	0,40 per cento (4 per mille)

- Detrazione per l'abitazione: €200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.
- Maggiorazione della detrazione: €50,00 per ogni figlio, alle seguenti condizioni:
- fino al compimento del 26° anno di età;
- dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale del soggetto passivo;
- solo per gli anni d'imposta 2012 e 2013;
- importo massimo detraibile: €400,00 (massimo 8 figli).

Il versamento della seconda rata deve essere effettuato **entro il 16 dicembre 2013** utilizzando il modello F24 o tramite apposito bollettino postale.

I codici tributo per il versamento della prima rata sono i seguenti:

3912: abitazione principale e relative pertinenze - Comune (solo per le categorie catastali A/1 – A/8 e A/9);
3913: fabbricati rurali ad uso strumentale esclusi i fabbricati di categoria D – Comune ;
3914: terreni – Comune;
3916: aree fabbricabili – Comune;
3918: altri fabbricati – Comune;
3925: fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale di categoria D – quota Stato
3930: fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D – quota Comune

Nota bene:

- l'abitazione principale, che deve essere unica, è tale quando il soggetto passivo e il suo nucleo familiare vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono solamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e depositi), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- l'abitazione e relative pertinenze dell'anziano o disabile residente in casa di cura o di riposo beneficiano del medesimo trattamento dell'abitazione principale, a condizione che non risultino locate;
- l'abitazione e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia beneficiano del medesimo trattamento dell'abitazione principale, a condizione che non risultino locate.
- Sono esenti, esclusivamente per la quota d'imposta di spettanza del Comune, i fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- l'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

Si presti la massima attenzione ad indicare in modo chiaro il Codice catastale del Comune di MALO E864. Un'indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell'importo pagato ad un Ente non competente.

SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI

SPORTELLO IMU

Dal 25 novembre al 16 dicembre è aperto, su appuntamento, presso il Servizio Tributi, Via San Bernardino, 4, 1° piano, lo **Sportello IMU per il contribuente** per consulenza e calcolo dell'imposta:

- orario di apertura:
 - **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,45;**
 - **lunedì pomeriggio: dalle ore 16,00 alle ore 17,45;**

Per informazioni e appuntamenti telefonare al Servizio Tributi al seguente numero: 0445 585232 – Fax 0445 585201

E-mail: info@comune.malo.vi.it

SERVIZIO ON LINE

Collegandosi al sito del comune www.comune.malo.vi.it è possibile effettuare il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del mod. F24 personalizzato.